

Determinazione tariffe TARES

Scritto da Rosanna Nicoli

Mercoledì 20 Novembre 2013 00:00 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 28 Maggio 2014 06:13



Come è noto, l'art. 14 del D.L. n. 201/2011 ha sostituito, dal 01.01.2013, la Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.S.U.) con il nuovo Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES).

Il nuovo tributo è costituito da due componenti:

- a) la componente rifiuti, da corrispondere in base a tariffa, destinata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati (comprendente lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti)
- b) la componente servizi, costituita da una maggiorazione della tariffa relativa ai rifiuti, destinata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (vigilanza, illuminazione pubblica, manutenzione del verde e delle strade, ecc.).

Determinazione tariffe TARES

Scritto da Rosanna Nicoli

Mercoledì 20 Novembre 2013 00:00 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 28 Maggio 2014 06:13

Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che dalla superficie, anche dal numero dei componenti il nucleo familiare.

Possono **non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti**, i soggetti che pur facenti parte di un determinato nucleo familiare, abbiano di fatto il domicilio in un altro Comune per motivi di studio o in caso di anziani ospitati presso case di riposo. In tal caso occorre presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, una apposita dichiarazione.

MODELLO AUTODICHIARAZIONE

Il Consiglio Comunale:

- **con [delibera n. 34 del 13.05.2013](#)** ha stabilito il numero di rate e le scadenze per il pagamento della Tares per l'anno 2013;
- **con [delibera n. 40 del 18.06.2013](#)** ha approvato il regolamento per la disciplina della TARES;
- **con [delibera n. 49 del 05.08.2013](#)** ha approvato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;
- infine, nella seduta del **15 novembre u.s.**, **[con atto n. 65](#)**, ha approvato le tariffe per l'anno 2013.

LE TARIFFE APPLICATE COPRONO INTEGRALMENTE I COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI.

La tariffa viene calcolata utilizzando il metodo normalizzato approvato con D.P.R. 158/1999 e le disposizioni del D.L. n. 102/2013, con una quota fissa e una quota variabile per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche.

La parte fissa è volta a coprire le componenti essenziali del servizio (costi generali di gestione ed i costi per lo spazzamento e lavaggio strade), mentre la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti prodotta.

Determinazione tariffe TARES

Scritto da Rosanna Nicoli

Mercoledì 20 Novembre 2013 00:00 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 28 Maggio 2014 06:13

Per le utenze domestiche il conteggio tiene conto delle superfici occupate e del numero dei componenti il nucleo familiare. Sono previste tariffe differenti per i nuclei con 1,2,3,4,5 e 6 o più occupanti.

Per le utenze non domestiche il conteggio tiene conto delle superfici dei locali occupati e della tipologia di attività svolta. Sono previste tariffe differenti per n. 30 categorie di utenze.

Sul tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione, igiene ambientale, nella misura stabilita annualmente dalla Provincia di Brindisi.

Alla tariffa si applica una maggiorazione pari allo 0,30 euro per metro quadrato che viene versata direttamente allo Stato.

Al tributo saranno applicate le riduzioni eventualmente spettanti al contribuente, qualora siano previste dal Regolamento.

LEGGI INFORMATIVA TARES

RIDUZIONI:

La tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- a) abitazioni con unico occupante e/o abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 30%;
- b) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente; riduzione del 30%;
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero riduzione del 30%;
- d) fabbricati rurali ad uso abitativo riduzione del 30%.

Le riduzioni tariffarie sopra indicate, non cumulabili tra loro, competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della data di presentazione della dichiarazione di occupazione/detenzione o possesso o di variazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Inoltre, le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti urbani e/o assimilati agli urbani, hanno diritto ad una riduzione della tariffa nella quota variabile.

Determinazione tariffe TARES

Scritto da Rosanna Nicoli

Mercoledì 20 Novembre 2013 00:00 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 28 Maggio 2014 06:13
